



# CITTÀ DI CANICATTÌ

\*\*\*\*\*

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 33 DEL 8 FEB. 2018

OGGETTO:

MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA PUBBLICA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE CANICATTINESE, ANNO 2018. INDIRIZZI PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE V - POLIZIA MUNICIPALE. ART. 54 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18, AGOSTO 2000 E S.M.I..

### IL SINDACO

Premesso che, nel periodo compreso tra il 10 ed il 14 febbraio 2018, si svolgerà il "Carnevale Canicattinese", il cui programma prevede: n. 1 sfilata di guppi da ballo in maschera e artisti di strada con animazione musicale presso Viale Regina Margherita; n. 1 spettacolo di intrattenimento e animazione musicale presso la Villa Comunale; n.1 sfilata delle scolaresche per le vie centrali della città con partenza da Piazza IV Novembre ed esibizione dei gruppi coreografici in Piazza Dante, e n.1 spettacolo musicale in Piazza Dante, da realizzare nelle seguenti date 10 - 11 - 12 - 13 febbraio con la partecipazione di un numeroso pubblico soprattutto di fascia giovanile, per cui si ravvisa la necessità di aumentare e potenziare tutti i servizi di competenza, in particolare i servizi di vigilanza, di controllo, di presidio del territorio, della circolazione veicolare e pedonale nell'area individuata per lo svolgimento degli spettacoli e vie limitrofe;

Ritenuto, pertanto, che è necessario programmare e predisporre particolari servizi di Polizia Municipale e potenziare al massimo la presenza in servizio degli Operatori di Polizia Municipale e del restante personale della Direzione V, per l'esecuzione dell'attività di supporto, manutentiva e logistica, il tutto finalizzato da un lato alla salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica ed urbana unitamente alle altre Forze di Polizia operanti sul territorio e dall'altro a garantire la regolare circolazione veicolare e pedonale nell'area urbana sede delle manifestazioni nonché la regolare ed ordinata sfilata delle scolaresche, funzioni queste espressamente sancite dai principi enunciati nella Legge n. 65 del 1986 e nella L.R. n. 17 del 1990 e s.m.i;

Rilevato che la predisposizione dei servizi di che trattasi impone l'intervento diretto dell'organo monocratico comunale, con i poteri dell'Ufficiale di Governo, con l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente finalizzato:

- da un lato, a vietare, lungo le aree pubbliche interessate dalla manifestazione, la vendita e la detenzione di ogni genere di bevanda alcolica e di ogni genere di bevanda, in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita, la detenzione ed il consumo di superalcolici, dalle ore 17,00 alle ore 02,00 del giorno successivo nelle suddette date e ad intimare l'osservanza delle previsioni contenute negli artt. 76 e 78 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n° 88 del 15.12.2005, che dispone:

**"Art. 76 - Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro.**

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne, dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, ed in occasione di feste o ricorrenze che comportano un notevole assembramento di persone, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
2. E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi.
3. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

4. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti, per come previsto dall'art. 12 comma 6. del Regolamento.

**Art. 78 - Vendita di articoli carnevaleschi.**

1. In occasione delle manifestazioni del carnevale, è vietato ai commercianti in sede fissa, agli esercenti itineranti e/o a posto fisso, la vendita di articoli carnevaleschi, quali bombolette spray contenenti schiuma o altro, mazze e/o bastoni e/o altri corpi contundenti ed oggetti vari, di qualunque materiale siano composti; nonché la vendita di petardi, mortaretti e manufatti esplodenti in genere; ed ogni altro oggetto che arreca danno, disturbo e molestia alle persone.

2. Ai partecipanti di detta manifestazione è vietato fare uso di questi oggetti che possono disturbare e/o offendere altre persone.

3. Le violazioni di cui ai commi 1. comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata delle vendite dei prodotti vietati, oltre al sequestro finalizzato alla confisca dei relativi articoli.

4. La violazione di cui al comma 2., fatte salve le eventuali sanzioni penali, comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.”;

- dall'altro, a dare esecuzione alle Ordinanze del Sindaco contenenti le misure per garantire la regolare circolazione veicolare e pedonale nelle vie e nelle piazze che saranno interessate dallo svolgimento delle varie manifestazioni in programma e nelle aree a queste limitrofe;

- ed infine, a predisporre gli idonei indirizzi operativi per l'impiego del personale della Direzione V - Polizia Municipale, nello svolgimento delle attività d'istituto inerenti la pubblica manifestazione in argomento; il tutto al fine di evitare disturbo e gravi incidenti, garantendo così l'incolumità e la sicurezza pubblica;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini, attraverso iniziative di contrasto al fenomeno descritto;

Ritenuto, inoltre, opportuno provvedere ad autorizzare in deroga ai limiti che sarebbero fissati dalla normativa, le emissioni sonore prodotte durante le manifestazioni in programma;

Ritenuto, altresì, d'impartire, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 65 del 1986, i seguenti indirizzi operativi:

- **Dirigente di riferimento:** Dirigente della P.M.;

- **Unità operative coinvolte:** Operatori di Polizia Municipale e personale della Direzione V ;

- **Adempimenti urgenti da adottarsi:** a) potenziare quanto più possibile la presenza sul territorio degli Operatori di Polizia Municipale, per assicurare particolari servizi di controllo del territorio, di vigilanza, di regolamentazione della circolazione anche oltre il normale orario di servizio e fino alla fine delle manifestazioni e degli spettacoli in programma, sia nei giorni feriali che festivi; b) intensificazione e disimpegno di servizi extra della Polizia Municipale, aggiuntivi rispetto a quelli giornalieri; c) presenza del personale nelle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni e degli spettacoli, sulle strade di maggiore flusso veicolare e pedonale, fin dalle ore 15,00 dei giorni di svolgimento delle iniziative programmate; d) Pianificazione e Programmazione dei servizi e delle attività del personale relative: alla tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica urbana, alla vigilanza e al controllo del territorio, all'esecuzione delle Ordinanze Sindacali emesse per la regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale in coordinamento e sinergia con le altre Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale e Guardia di Finanza) e con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile; e) Potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo al fine di prevenire e reprimere i fenomeni dell'abusivismo commerciale e dell'occupazione abusiva di suolo pubblico ed al fine di assicurare la corretta osservanza delle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana e della presente Ordinanza del Sindaco, a tutela della sicurezza, della pubblica incolumità e dell'igiene del suolo; f) Attività di viabilità e scorta delle sfilate delle scolaresche e dei gruppi di ballo nei giorni del 10 e 12 febbraio 2018 secondo i percorsi prestabiliti;

g) sistemazione degli esercenti commerciali ambulanti ed a posto fisso nelle rispettive aree autorizzate e controllo del rispetto delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni stesse; h) predisposizione di mirati ordini di servizio giornalieri, di tutte le ordinanze necessarie e dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione e della sosta e del rafforzamento del servizio relativo alla collocazione della relativa segnaletica temporanea fissa o mobile, alla dislocazione di transenne ed alla successiva attività di rimozione sia della segnaletica verticale che delle transenne; i) garantire i necessari servizi manutentivi e di supporto logistico allo svolgimento delle manifestazioni e degli spettacoli;

**Dato Atto** che l'esecuzione degli indirizzi operativi, l'attuazione delle superiori prescrizioni, lo svolgimento delle attività richieste per assicurare la puntuale osservanza dei descritti adempimenti, richiedono:

- la programmazione, pianificazione, predisposizione di appositi e particolari servizi;
- lo svolgimento turni di lavoro, anche in orario notturno, oltre il normale orario di servizio, sia feriale che festivo, che per la loro particolarità risultano essere molto impegnativi, poiché le manifestazioni e gli spettacoli si svolgono in quattro giorni consecutivi;
- uno straordinario impegno del personale della Direzione Polizia Municipale: nella programmazione dei vari servizi e di tutti gli atti necessari; nell'effettuazione di un piano di viabilità; un'attività particolarmente impegnativa sulle strade dovuta alla necessità di assicurare una presenza continua e costante degli Operatori della Polizia Municipale per tutta la durata delle manifestazioni giornaliere ed in tutti i luoghi e le zone interessate dal loro svolgimento, al fine di garantire il regolare ed ordinato svolgimento della sfilata e degli spettacoli, la regolarità della viabilità, in modo da limitare al massimo le ripercussioni negative sulla regolare fluidità della circolazione ed i disagi che le particolari caratteristiche della manifestazione certamente arrecano, poiché provoca, di norma, la confluenza di una moltitudine di automobilisti, un elevatissimo incremento della circolazione veicolare e pedonale e richiama la presenza di una moltitudine di persone;
- la preventiva assegnazione delle necessarie risorse economiche per assicurare il pagamento degli emolumenti spettanti al personale chiamato ad effettuare tutti i servizi programmati e tutte le attività relative richieste;

**Atteso** che già negli anni passati in tali occasioni si sono adottati analoghi provvedimenti, che si sono rivelati utili per prevenire e reprimere l'insorgere dei pericoli suesposti;

**Visti:**

- la Legge n° 142/90 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e s.m.i.;
- la L.R. n° 7/92;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la L.R. n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.;
- la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

**Visto** ed applicato l'art. 54 comma 1 lett. c) e comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Vista** la Legge 26-10-1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il DPCM 14-11-1997 "determinazione dei valori limite alle sorgenti sonore" ed il DPCM 16-11-1999 n. 215 "determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

**Ritenuta** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

#### **ORDINA**

per i motivi di cui in premessa,

nel periodo compreso dal 10 al 14 febbraio 2018, durante il quale è previsto lo svolgimento del "*Carnevale Canicattinese*";

**1. E' fatto divieto, dalle ore 16,00 del 10 e del 13 febbraio fino alle ore 02,00 del 14 febbraio, nelle zone interessate dalla manifestazione (Viale Regina Margherita, Piazza Dante e traverse limitrofe):**

- nelle aree pubbliche, negli esercizi di vendita e nei pubblici esercizi, la vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e/o lattine e la somministrazione di ogni genere di bevanda in contenitori di vetro e lattine;
- nelle aree pubbliche e nei pubblici esercizi, la vendita, la detenzione ed il consumo di superalcolici;

**2. E' fatto divieto, dal 10 al 13 febbraio 2018 e fin alle ore 02,00 del giorno successivo, la vendita**

di articoli carscialeschi di cui all'art.78 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, sopra descritto ;

ribadendo, nel contempo, le previsioni contenute negli articoli 76 e 78 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, in premessa integralmente riportati, evidenziando che i trasgressori della presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i., da Euro 25,00 ad Euro 500,00, imponendo il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 100,00 - ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., nonché nelle violazioni regolamentari cui si fa espresso riferimento, ed al sequestro finalizzato confisca, della merce cui è vietata la detenzione, la vendita e l'uso;

**3. Autorizzare, in via generale, limitatamente alle manifestazioni del 10 e 13 febbraio 2018 in programma e comunque non oltre le ore 02,00,del giorno successivo, le attività musicali con emissioni sonore in deroga ai limiti disposti dal D.P.C.M. del 14-11-1997 con le seguenti prescrizioni:**

- vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 16-04-1999, n. 215, superino il valore di 95 dB(A) di Leq.;

- oltre l'orario indicato, non sia effettuata alcuna riproduzione musicale all'aperto o in ambienti dotati di tensostrutture;
- è fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale;

le eventuali violazioni alle prescrizioni della presente autorizzazione comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/1995 e s.m.i.;

**4. E' facoltà degli esercenti attività commerciale e pubblici esercizi, in relazione all'Ordinanza del Sindaco n. 80 dell'11.05.2012, di anticipare e posticipare gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività, in relazione agli orari delle manifestazioni in programma;**

**5. Impartire, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 65 del 1986, gli indirizzi operativi descritti in narrativa e relativi alle modalità di impiego del personale della Direzione V - Polizia Municipale per gli adempimenti da adottarsi nello svolgimento delle attività d'istituto inerenti la pubblica manifestazione in argomento;**

**6. Assegnare, per le finalità di cui al precedente punto 3, le risorse finanziarie necessarie da destinare alla remunerazione del personale per lo svolgimento di attività d'istituto promananti dalla presente Ordinanza, pari ad € 4.332,00 oneri compresi dando atto che la relativa somma sarà impegnata con apposito provvedimento posto in essere dal Responsabile del procedimento incaricato, sui capitoli 736 e 737/4 del bilancio 2018 in corso di formazione;**

**7. Trasmettere la presente Ordinanza: alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento, al Commissariato di P.S. di Canicattì, alla Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Canicattì, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì, al Comando di Polizia Municipale - Sede, al Comando dei VV. FF. Canicattì, alla Protezione Civile di Agrigento, nonché ai Dirigenti delle Direzioni I^, IV^, V^ e alle P.O. n. 1 - 2 - 3 - 4 , alle OO.SS. e RR.SS.UU. a cura della Direzione I^.**


**8. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.**

Visti i Pareri:

**- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

“Sulla presente Ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;


Canicattì, li 07-02-2018

  
Il Dirigente  
Avv. Domenico Ferrante


**- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

“Sulla presente Ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”;

Canicattì, li 07-02-2018

  
Il Responsabile di P.O. n. 2  
Servizio Finanziario  
D.ssa Carmela Meli

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO  
AVV. ETTORRE DI VENTURA



**Avvertenze**

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il Dirigente della P.M. Avv. Domenico Ferrante;  
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

ORDINANZA DEL SINDACO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_.

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

*Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,*

**ATTESTA**

*che copia integrale della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa allo Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, (Reg. Pubbl. N° \_\_\_\_\_)*

Canicattì, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Canicattì, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---